

Codice A1805A

D.D. 24 dicembre 2019, n. 4518

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Morasco" in comune di Formazza (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A.

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto;

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 1050 del 14/05/2008 del Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, era stato approvato il "Progetto di gestione della diga di Morasco" in comune di Formazza (VB), presentato da Enel Produzione S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 8705 del 03/04/2019 (ns. prot. n. 16635/A1805A del 04/04/2019), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente;

Dato atto che:

in data 04/07/2019 si è tenuta, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 2 e c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., la conferenza di servizi istruttoria istituita nell'ambito della struttura regionale Difesa del Suolo, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di

irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

nel corso della suddetta riunione, sono state richieste al proponente alcune integrazioni progettuali, da produrre entro 60 giorni, al fine di acquisire dettagli aggiuntivi su alcuni aspetti relativi alla gestione dei sedimenti;

con nota prot. n. 43433/A1805A del 30/09/2019, è stata concessa una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni;

in data 31/10/2019, il proponente ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione integrativa;

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 63448/A1906A del 01/07/2019 della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 17044 del 08/07/2019 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 53509/A1817A del 20/11/2019 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
- nota prot. n. 104133 del 26/11/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est;
- nota prot. n. 30177/A16000 del 29/11/2019 della Direzione regionale Ambiente;

Visto il verbale delle riunioni della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

Preso atto che:

la proposta di progetto di gestione dei sedimenti non contiene operazioni sistematiche finalizzate alla rimozione di quanto sedimenta annualmente, ma limita tali interventi alle aree prospicienti gli scarichi ed i rilasci d'acqua funzionali alla attivazione periodica della cascata del Toce avvengono senza coinvolgere gli scarichi profondi e senza mobilizzare il sedimento presente nell'invaso;

ad oggi il bacino contiene circa 750.000 m³ di sedimento ed il progetto sottoposto ad approvazione non affronta le modalità di rimozione di tali quantitativi; nei documenti integrativi è stato confermato dal proponente che non si affronterà nel prossimo decennio la rimozione neanche parziale di tali quantitativi, ritenuta difficoltosa sia sotto il profilo ambientale, sia funzionale del bacino e non necessaria dal punto di vista tecnico-produttivo;

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il progetto di gestione della diga di Morasco, limitatamente alle operazioni indicate quali sistematiche, può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo;

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con la suddetta nota prot. n. 17044 del 08/07/2019;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte:

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, limitatamente alle operazioni indicate quali sistematiche e condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.m. 30/06/2004;

vista la l.r. 25/2003 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione della diga di Morasco" in comune di Formazza (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;

Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

Per le operazioni di asportazione del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e della d.g.r. n. 66-478 del 02/08/2010;

Dovrà essere presentato un aggiornamento del progetto di gestione qualora si intenda procedere alla rimozione del materiale, anche solo di una quota parte dello stesso, attraverso interventi specifici, quali la fluitazione programmata dei sedimenti nelle fasi idrologiche di morbida, o l'asportazione

dei sedimenti mediante dragaggio sia a bacino vuoto, sia a bacino pieno, al fine di approfondire le frequenze e le durate dei vari interventi necessari per la conservazione dei volumi utili di invaso e per garantire la sicurezza degli organi di scarico;

L'aggiornamento di cui al punto precedente dovrà riguardare anche i dati di qualità del sedimento, le cui analisi hanno mostrato un eccesso di idrocarburi pesanti rispetto alle soglie di riferimento di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;

Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione;

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del fiume Toce e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti il bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del r.d. 523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

La Regione si riserva altresì di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del fiume rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta